



Oggetto: domande CIG in deroga ai sensi del D.I. 83473/2014

Alle Parti Sociali della Commissione
Regione Permanente Tripartita

All'Ordine Regionale dei Consulenti del
Lavoro

Con riferimento alle domande di CIG in deroga presentate ai sensi del D.I. 83473/2014 (domande con verbale di accordo sottoscritto successivamente al 03.08.2014), si segnala che molte istanze continuano ad essere presentate ancora con i vecchi requisiti, risultando quindi non accoglibili.

E' indispensabile che, in assenza dei requisiti necessari per l'accesso alla CIGD, si eviti la presentazione delle domande affinché non si determinino aspettative da parte di datori di lavoro e dipendenti che non possono avere alcun riscontro positivo e al fine di non rallentare l'istruttoria delle domande di soggetti che possono invece accedere alla CIGD.

Si rileva inoltre che in numerosi casi si è dovuto necessariamente procedere ad una sospensione dell'istruttoria delle domande, in quanto le stesse risultano non complete di tutti gli elementi richiesti dalla Circolare della Regione Toscana del 4 agosto 2014 e dalla Nota Tecnica per la presentazione delle domande.

In particolare, per le imprese di tipologia B) i verbali di accordo sindacale allegati alle domande sono risultati spesso privi della dichiarazione circa la concreta prospettiva di ripresa dell'attività produttiva. Inoltre, le integrazioni in ordine a tale dichiarazione in molti casi non riguardano la totalità dei lavoratori interessati dalla CIGD, o sono comunque prive di reali elementi di concretezza circa la ripresa stessa. Poiché la concreta prospettiva di ripresa dell'attività produttiva è inscindibilmente legata alla salvaguardia dei livelli occupazionali, è evidente che la ripresa deve riguardare tutti i lavoratori posti in CIGD. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha recentemente chiarito che l'unica eccezione ammissibile è la presenza di esuberanti connessi a processi di mobilità non oppositivi.

Si invitano pertanto le Parti ad una attenta verifica delle condizioni di accesso alla CIGD, soprattutto in ordine alla concreta prospettiva di ripresa dell'attività, in modo che, a seguito dell'istruttoria delle istanze da parte degli Uffici regionali, non si debba poi procedere al rigetto delle stesse.

Si ricorda infine quanto segue:

- alla domanda di CIG in deroga deve essere allegato anche il documento di identità del legale rappresentante, e che le eventuali integrazioni richieste devono essere inviate entro 15 giorni dalla ricezione della lettera di sospensione, pena il rigetto della domanda stessa.
- i 5 mesi per l'anno 2015 equivalgono a 148 giorni di calendario, che vengono calcolati come il numero di giorni intercorrente tra la data di inizio e la data di fine della CIGD indicate sulla domanda (quadro A della domanda di CIGD). Si ribadisce che i 5 mesi si riferiscono al periodo concesso, e non più all'effettivamente fruito.

Cordiali saluti

Il Dirigente Responsabile
Francesca Giovani